

POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE

Sede Comando: Piazza Matteotti n. 11- 45038 POLESELLA - RO - Tel. 0425 446541 Fax 0425 447042
e-mail: poliziale@comune.polesella.ro.it – www.polizialeassociata.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI POLESELLA, CANARO, FRASSINELLE POLESINE, PONTECCHIO POLESINE, CRESPINO, VILLAMARZANA, VILLANOVA MARCHESANA, PINCARA, COSTA DI ROVIGO, ARQUÀ POLESINE E GUARDA VENETA.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Finalità**
- Art. 4 - Principi informativi per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza**
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 6 - Obblighi per il titolare e per i contitolari del trattamento**
- Art. 7 - Responsabile del Trattamento dei Dati del Sistema di Videosorveglianza**
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo/centrale operativa**
- Art. 9 - Incaricati/autorizzati**
- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 11 - Obblighi degli operatori**
- Art. 12- Utilizzo di particolari sistemi mobili**
- Art. 13 - Informazioni al momento della raccolta**
- Art. 14- Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**
- Art. 15 - Diritti dell'interessato**
- Art. 16- Sicurezza dei dati**
- Art 17- Deposito di rifiuti**
- Art. 18- Istituti scolastici**
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**
- Art. 20 - Comunicazione**
- Art. 21 - Tutela amministrativa**
- Art. 22 - Modifiche regolamentari**
- Art. 23 - Norme di rinvio**
- Art. 24 - Pubblicità del Regolamento**
- Art. 25 - Entrata in vigore**

Art. 1) Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo dell'impianto di videosorveglianza presente nel territorio comunale di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Costa di Rovigo, Arquà Polesine e Guarda Veneta e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante detto impianto di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza. Il presente regolamento tutela anche i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini, configura trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Punto 2 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010).
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e ai provvedimenti in materia del Garante per la Protezione dei dati Personali.
4. Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, *“per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*. La sicurezza urbana, secondo le indicazioni della Consulta, deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. L'impianto di videosorveglianza presente nel territorio comunale di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Costa di Rovigo, Arquà Polesine e Guarda Veneta attiene alla sicurezza urbana.

Art. 2) Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. Per “banca dati”, il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
 - b. Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
 - c. Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. Per “titolare del trattamento”, il Sindaco del Comune di Polesella, Ente Capofila della Convezione per la gestione del servizio in forma associata di Polizia Locale fra i comuni di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Costa di Rovigo, Arquà Polesine e Guarda Veneta, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- e - Per “contitolare” del trattamento i Comuni di Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Costa di Rovigo, Arquà Polesine e Guarda Veneta, rispettivamente nella persona dei Sindaci pro - tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati;
- f- Per “Data Protection Officer” (DPO), il Responsabile della Protezione dei Dati, i cui compiti sono definiti dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g. Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare dei dati e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h. Per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile;
- i. Per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j- Per “terzo”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile
- k. Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. Per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o. Per “centrale operativa e/o di controllo”, il/i luogo/i ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
- p. Per “server”, apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
- q. Per “workstation”, la postazione collegata, posta all’interno dell’Ufficio di Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;
- r. Per “unità di ripresa”, la singola apparecchiatura: telecamera;
- s. Per “impianto di videosorveglianza”: l’insieme degli apparati di ripresa che comprende le telecamere poste sul territorio, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, le telecamere poste sui veicoli della Polizia Locale;
- t. Per “Regolamento” il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- u. Per “Garante”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- v per “Polizia Locale associata del Medio Polesine”, la forma associata tra i comuni, contitolari del trattamento e aderenti alla Convenzione vigente per la gestione in forma associata ,del servizio di polizia locale ai sensi e per gli effetti della Legge n. 135/2012, 65/86 e del D.lgs n. 267/2000 (art. 30) e per le finalità di garanzia di una presenza più articolata sul territorio per la prevenzione ed il controllo in materia di circolazione stradale, tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza in genere;
- x per “Ente delegato”, il Comune di Polesella ove ha sede del Comando unico di Polizia Locale sul territorio dei Comuni in convenzione, a cui sono delegate le funzioni di organizzazione e controllo del servizio anche per conto degli stessi.

Art. 3) Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, nel territorio di pertinenza del Comune di Polesella, titolare del trattamento e dei Comuni contitolari del trattamento, gestito dal Comune di Polesella in qualità di Ente delegato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla loro riservatezza e alla loro identità personale.
2. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. I Comuni di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Costa di Rovigo, Arquà Polesine e Guarda Veneta promuovono ed attuano, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune di Polesella quale ente delegato, previo accordo o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, potrà consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti di videosorveglianza. Detto accordo dovrà stabilire almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e le modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati del sistema.
4. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale 9 agosto 1988 n. 40 (BUR n. 47/1988), ed alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo, come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) Garantire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l'intervento degli operatori;
 - b) Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
 - c) Tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
 - d) Controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
 - e) Monitorare il traffico veicolare mediante:
 - rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - f) dare ausilio alla Polizia Locale per l'intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
 - g) dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni al codice della strada limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente;
 - e) controllare aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

Art. 4) Principi informativi per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, su direttiva ricevuta dall'Assemblea dei Sindaci aderenti al Servizio Associato di Polizia Locale.

2. Nell'individuare le aree da assoggettare a videosorveglianza si dovrà tener conto dei seguenti principi:

- a. principio di finalità, pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con la videosorveglianza;
- b. principio di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- c. principio di necessità, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico, con il diritto di protezione dei dati personali e il rispetto del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- d. principio di liceità, quale rispetto delle norme e dei regolamenti in materia principio di liceità: il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici è consentito nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- e. principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, ossia il sistema di videosorveglianza per la rilevazione dei dati è attivato limitatamente ad aree pubbliche o aperte al pubblico o attività soggette a pericoli concreti o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di tutela o deterrenza.

Art. 5) Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di ripresa video mediante l'utilizzo di apposite telecamere sia con sistema LPR per il riconoscimento automatico delle targhe con OCR, sia telecamere fisse o dome IP Megapixel.

2. Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazioni dati che sfrutta *tecnologia IP wireless (via etere) e fibra ottica*, e di telecamere connesse alla sala di controllo o centrale operativa presso il Comando Unico di Polizia Locale, ove risiedono anche gli apparati di storage e il monitor di visione. Il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche se non quelle collegate direttamente all'impianto *tramite la rete di comunicazione dati facente parte del sistema*.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i mezzi di trasporto e i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni comunali coinvolte. Gli impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

Art. 6) Obblighi per il titolare e per i contitolari del trattamento

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Polesella, nella persona del Sindaco *pro tempore*, in qualità di ente "capo fila" della convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale. I Comuni aderenti alla Convenzione

sono contitolari del trattamento. Il titolare e contitolari sono tenuti al rispetto delle disposizioni, richiamate da questo regolamento, in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Comune di Polesella, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali e in qualità di Comune “capo fila” della Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il titolare del trattamento Comune di Polesella tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Il Comune di Polesella, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvede, se necessario, a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, quando il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.

5. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento Comune di Polesella, prima di procedere al trattamento consulta il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7) Responsabile del Trattamento dei Dati del Sistema di Videosorveglianza

1. Il Comandante della Polizia Locale, quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco del Comune di Polesella, ente “capo fila” della Convenzione per la gestione del servizio associato di Polizia Locale, quale responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, anche sotto il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni della normativa richiamata e delle loro istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. In generale, il responsabile è tenuto a:

- provvedere senza indugio a comunicare ai titolari le istanze degli interessati, allorché ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitano i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 aventi ad oggetto i dati in questione;
- nominare per iscritto gli incaricati/ autorizzati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto le idonee istruzioni;
- comunicare loro le modalità di trattamento dei dati (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la visione, la registrazione e la conservazione dei dati) anche sotto il profilo della sicurezza logica e fisica degli stessi, e altresì verificare la congruità dei limiti e dell'ambito delle operazioni consentite agli incaricati in base ai profili di autorizzazione loro assegnati e, quindi, dell'accesso agli stessi;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza logiche e fisiche indicate e predisposte dal titolare del trattamento, Comune di Polesella;
- vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza fisiche e logiche da parte dei soggetti nominati incaricati;
- provvedere alla conservazione in sicurezza dei dati per il tempo necessario al trattamento.
- evadere tempestivamente, anche per il tramite degli incaricati, le eventuali richieste di informazioni da parte

dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dare immediata esecuzione alle indicazioni che potranno da questa pervenire informando contestualmente il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Polesella;

- collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) del Comune di Polesella e coadiuvarlo nell'attività di verifica del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati;
- coadiuvare i soggetti incaricati, anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, di eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare immediatamente ai titolari gli eventuali nuovi posizionamenti delle telecamere, o eventuali criticità rilevate, provvedendo a promuovere le operazioni richieste per ottenere le autorizzazioni e i rimedi necessari;
- sovrintendere, nel caso di accesso alle immagini registrate su richiesta dell'Autorità, anche giudiziaria, o anche in seguito all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, alle operazioni che si rendono necessarie coadiuvando in ciò il titolare Comune di Polesella, e nel caso provvedere alle operazioni di trasferimento delle immagini interessate dall'accesso e alla loro conservazione;
- sovrintendere, altresì, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza;
- coadiuvare i titolari nella verifica dell'attività espletata da parte di chi accede al sistema o controlla i sistemi di ripresa, in osservanza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate anche e soprattutto a scongiurare pericoli di intrusione e accessi abusivi (secondo il combinato disposto dell'art. 3.3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dell'art. 4.4 del Provvedimento recante misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 27 novembre 2008);
- provvedere alla cancellazione manuale delle immagini, allorché risulti impossibile la soluzione automatica per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- curare, anche per il tramite dei suoi incaricati, la distribuzione e la gestione delle informative come approvate dai titolari, in particolare di quelle brevi affisse presso le aree di accesso alle zone videosorvegliate, e delle informative complete presso i luoghi deputati, purché agevolmente reperibili e comunque ben visibili ai soggetti che accedono nelle aree videosorvegliate;
- custodire e comunque garantire la corretta custodia delle chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo ove alloca il server di registrazione e di storage.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente regolamento all'autorità garante per la protezione dei dati personali successivamente all'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti al Servizio di Polizia Locale Associata.

Art. 8) Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo/centrale operativa

1. L'accesso alla sala di controllo/centrale operativa è consentito solamente ai Sindaci o ai loro delegati, al personale in servizio nell'Ufficio di comando della Polizia Locale, autorizzato dal Comandante e agli incaricati autorizzati secondo il successivo articolo 9).

2. L'accesso di persone diverse da quelle indicate nel comma 8.1., deve essere autorizzato, per iscritto, dal Comandante dell'Ufficio.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa gli incaricati di servizi diversi da quelli in esame ma comunque afferenti a compiti istituzionali demandati a questi dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché, con determinate cautele, le persone addette alla manutenzione, anche tecnico/informatica, degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al

Comandante.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

5. L'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema), è consentito esclusivamente al Comandante nominato responsabile, ai preposti/incaricati, all'Autorità giudiziaria ed agli organi di polizia giudiziaria.

Art. 9) Incaricati/autorizzati

1. Il responsabile designa e nomina nominare un numero di incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza nel numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso scegliendoli nell'ambito degli operatori dell'Ufficio di Polizia Locale;

2. Gli incaricati dovranno essere nominati tra gli ufficiali ed agenti in servizio presso l'Ufficio della Polizia Locale o la centrale operativa.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente regolamento.

4. Nell'ambito degli incaricati verranno individuati quelli cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala di controllo e/o centrale operativa.

5. I soggetti nominati dal responsabile quali incaricati dovranno, salvo ulteriori e specifiche istruzioni:

- trattare tutti i dati personali, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, in modo lecito e secondo correttezza, rispettando le istruzioni ricevute anche con il presente atto;
 - trattare i dati personali il cui accesso a loro è consentito in base alle credenziali di autenticazione assegnati e, altresì, in ragione dei profili di autorizzazione che consentono un accesso differenziato in base alle diverse operazioni di trattamento consentite (visione, registrazione, conservazione, trasmissione dei dati conosciuti) e, nel caso, anche in ordine alla titolarità dei dati trattati riferita, nello specifico, ai singoli Comuni convenzionati;
 - provvedere senza indugio a comunicare al responsabile designato le istanze degli interessati, allorché ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 aventi ad oggetto i dati in questione;
 - tenere e conservare in maniera idonea e sicura le univoche e specifiche credenziali di autenticazione assegnate, senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati. Così come impostato dal sistema, le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non potendo contenere elementi personali ad esso riconducibili;
 - mantenere la riservatezza e la sicurezza dei luoghi ove è conservato l'hardware collegato all'impianto di videosorveglianza, e inibire l'accesso ad estranei senza autorizzazione;
 - coadiuvare, allorché richiesto, il responsabile nelle operazioni da questi svolte in caso di accesso alle immagini registrate, nei casi previsti e di richiesta/autorizzazione dei Comuni o dell'autorità giudiziaria, ovvero in caso di accesso ai dati da parte dell'interessato o dell'autorità medesima in ragione di indagini di polizia giudiziaria; oltre che in caso di compimento degli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza da parte di personale specializzato e autorizzato;
 - comunicare al responsabile designato eventuali necessità di potenziamento delle funzionalità dell'impianto o di modifica del posizionamento delle telecamere;
 - comunicare immediatamente al responsabile designato eventuali richieste di accesso inoltrate da soggetti terzi.
- Nel caso di richieste di accesso alle immagini provenienti dall'Autorità Giudiziaria, provvedere a contattare

immediatamente il responsabile designato del trattamento, così da valutare il rispetto della normativa applicabile e le esigenze di cooperazione da essa considerate e disciplinate;

- segnalare al responsabile designato eventuali criticità dell'impianto di videosorveglianza cui sono preposti, con particolare riguardo alla sua sicurezza e ai conseguenti rischi per la riservatezza dei dati ripresi;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
- provvedere alla corretta gestione delle informazioni relative al trattamento in questione per come approvate dai titolari e rese disponibili dal responsabile;
- osservare scrupolosamente, nello svolgimento dell'attività volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa capaci di escludere i luoghi ed accessi privati (o anche luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc). E' fatto divieto agli incaricati di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

È fatto espresso divieto agli incaricati/autorizzati al trattamento di creare banche dati autonome con i dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza.

Art. 10) Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità sopra indicate, e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti.

2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. L'impianto adottato permette di escludere riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle caratteristiche dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo posta presso l'ufficio del Comando di Polizia Locale con sede nel Comune di Polesella. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'accesso alle immagini avverrà con password personale da parte degli addetti autorizzati ciascuno secondo il proprio profilo di autorizzazione. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 giorni successivi alla loro rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il server dove sono allocati i dati è situato presso i locali ove ha sede il Comando della Polizia Locale Medio Polesine protetti da sistemi di chiusura. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione oltre i sette giorni per le finalità di sicurezza urbana sarà consentito previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati.

3. In ragione delle finalità perseguite, è stata prevista un'alta risoluzione della ripresa; è stato invece adottato un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non concernenti le aree comunali;

Art. 11) Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare e/o al Responsabile.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto del Lavoratori (L.n. 300/70) e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12) Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare per i servizi a maggior rischio operativo delle "Body Cam" (telecamere a bordo uomo) e della Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha impartito le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 196/2003 e del Decreto Legislativo 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia e di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comandante della Polizia Locale cura la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere dovranno essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad esempio i capo pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi

Art. 13) Informazioni al momento della raccolta

1. I Comuni convenzionati, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti in materia sono obbligati ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle piazze e nelle strade in cui sono posizionate le telecamere;

Art. 14) Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dalle registrazioni emergessero fatti di rilevanza penale, che riguardano la sicurezza pubblica oppure illeciti di natura amministrativa, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa e conservazione di cui al precedente articolo 10, potranno procedere alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte potranno accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta motivata firmata dal responsabile del reparto ed indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 15) Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli dal 140 bis al 144 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003);

2. Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e determinati con delibera di giunta.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'ipotesi dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il reclamo può essere sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del D.Lgs. 117/2017 che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali oppure da un avvocato.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica, dimostrando la propria identità.

6. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente

Art. 16) Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza adeguate, così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa;

3. Il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione e a cui sono stati assegnati specifici profili di autorizzazione. Essi, in presenza di competenze differenziate specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurati in modo da assicurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, relativamente ai compiti assegnati e, nel caso, alla titolarità dei dati trattati. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:

- a) gli incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione;
 - b) al fine di identificare la sicurezza dei dati, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
 - c) con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato;
 - d) la parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi;
 - e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
 - g) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
4. sono state predisposte idonee misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica tramite sovraregistrazione, delle immagini riprese;
5. nel caso di interventi del personale per la manutenzione dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza dei soggetti nominati incaricati o del responsabile;
6. la trasmissione mediante una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless;
7. i dati personali raccolti sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici e ad applicativi opportunamente aggiornati;
8. il titolare del trattamento garantisce, altresì, l'applicazione di ogni altra qualsivoglia misura di sicurezza individuata dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante fino alla data del presente regolamento.

Art 17) Deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Art. 18) Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree pertinenti all'edificio.

Art. 19) Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 82 del Regolamento (UE) 679/2016 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20) Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa a sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 21) Tutela amministrativa

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle norme in materia. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 22) Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy si intendono immediatamente recepiti.
2. Il presente Regolamento viene trasmesso agli Organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri di Rovigo, Questura di Rovigo, Guardia di Finanza di Rovigo).

Art. 23) Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2010.

Art. 24) Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dei Comuni.

Art. 25) Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Online ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.